

**Sentenza:** n. 121 del 5 giugno 2013

**Materia:** coordinamento del sistema tributario

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articoli 117, terzo comma, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione, articolo 11 del d.lgs. 68/2011.

**Ricorrente:** Regione Veneto

**Oggetto:** articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

**Esito:** infondatezza della questione

**Estensore nota:** Caterina Orione

La disposizione impugnata recita: “*A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta*”.

La ricorrente in primis ritiene che la norma non abbia il rango di principio fondamentale in materia di coordinamento di sistema tributario, bensì per le sue caratteristiche di disposizione di dettaglio direttamente applicabile alle regioni sia invasiva della potestà concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 Costituzione.

Inoltre detta disposizione, invasiva dell'autonomia finanziaria, sarebbe posta in violazione degli articoli 119, 97, 118 della Costituzione e della norma interposta articolo 11 del d.lgs. 68/2011, poiché la mancata previsione di misure compensative, non consentirebbe un *corretto esercizio* delle funzioni regionali, nonché violativa del principio di leale collaborazione, poiché in assenza di raccordo alcuno con le regioni, estende ai tributi regionali la disciplina di tributi statali.

La Corte non ritiene fondata la questione proposta, in quanto sulla scorta del dato testuale della disposizione impugnata e del ricorso introduttivo, l'ambito della contestata riduzione del gettito è limitato ai *tributi regionali cosiddetti «derivati» (cioè istituiti e disciplinati dalla legge statale ed il cui gettito è attribuito alle Regioni), sia delle addizionali regionali (e locali) sulle basi imponibili di tributi definibili come erariali in senso stretto (nel senso di tributi il cui gettito è attribuito allo Stato)*, per cui tale ambito non è riconducibile al coordinamento di sistema tributario, potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma Costituzione., ma alla materia ordinamento tributario dello Stato, competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117 , secondo comma, lettera e).

I tributi derivati, sono riservati alla legge statale, che può dettare norme di principio e norme di dettaglio ed al legislatore regionale compete di integrare la disciplina statale solo ed esclusivamente in quanto essa lo consente.

Quanto al secondo parametro di costituzionalità di cui si afferma la violazione, la Corte ritiene che non sia stata fornita dalla ricorrente prova alcuna del pregiudizio che le deriverebbe dalla riduzione del gettito, così come paventato, per l'esercizio delle proprie funzioni ed inoltre, oltre a non potersi considerare norma di rango costituzionale l'invocata norma interposta, questa (articolo 11 del d.lgs. 68/2011) non può essere ritenuta tale, in quanto si verte in materia di competenza legislativa

esclusiva statale. L'esclusività della potestà legislativa in capo allo Stato assorbe anche il rilievo concernente la violazione del principio di leale collaborazione, poiché l'esercizio della suddetta competenza *non impone alcun coinvolgimento delle Regioni*.